

ADEMPIMENTI

La seconda rata dell'acconto delle imposte 2022

di **Alessandro Bonuzzi**



Il **prossimo 30 novembre** scade il termine per il **versamento** della **seconda** oppure **unica rata dell'acconto per l'anno 2022** delle imposte dovute dai contribuenti solari sulla base della dichiarazione dei redditi e Irap.

Si ricorda che l'acconto 2022 può essere **determinato** utilizzando:

- il **metodo storico**, secondo cui assume rilevanza l'imposta 2021;
- il **metodo previsionale**, che dà la possibilità di effettuare un versamento inferiore rispetto all'imposta 2021 qualora si presuma di conseguire un reddito (e quindi un'imposta) 2022 minore rispetto al 2021.

Il metodo previsionale può rivelarsi **conveniente** sotto il profilo della **liquidità**, evitando situazioni di emersione di **crediti d'imposta eccessivi**.

È il caso, ad esempio, di **applicazione** oppure di **fuoriuscita** dal regime della **cedolare secca** dal 2022. In particolare, il contribuente che dal 2022 sceglie di assoggettare a **cedolare secca** il reddito degli immobili locati:

- **non** è tenuto al **versamento dell'acconto 2022** per la **cedolare secca**, mancando una base storica;
- può determinare l'acconto Irpef 2022 già considerando che il **reddito fondiario** o **diverso** (se derivante dalla locazione breve) **non sarà assoggettato ad Irpef**.

Viceversa, il contribuente che nel 2022 decide di assoggettare ad **Irpef** il **reddito** degli **immobili locati**:

- **non** è tenuto a **versare l'acconto Irpef 2022**, mancando la relativa Irpef 2021;
- può utilizzare il **metodo previsionale**, versando un **acconto di cedolare secca 2022**

inferiore ovvero non versare **alcuna somma a titolo di acconto** di tale imposta.

Lo **stesso principio** trova applicazione per i soggetti che **applicano** oppure **fuoriescono** dal **regime forfettario** dal 2022. Infatti, si deve ritenere che i soggetti che **dal 2022**:

- **aderiscono al regime forfettario** non siano tenuti a versare l'acconto dell'imposta sostitutiva 2022, mancando la base di riferimento. Inoltre, applicando il **metodo previsionale** essi possono non versare l'acconto Irpef 2022 ovvero versare un minor acconto Irpef 2022 rispetto a quello che risulterebbe dall'applicazione del metodo storico;
- **fuoriescono dal regime forfettario** e adottano il regime **ordinario**, non siano tenuti a versare l'acconto dell'Irpef 2022, mancando la base di riferimento. Inoltre, applicando il **metodo previsionale** essi possono non versare l'acconto 2022 dell'imposta sostitutiva.

Un altro caso in cui potrebbe essere conveniente applicare il metodo di calcolo previsionale è quando si è verificato **nel 2022** il **passaggio dal regime ordinario al regime per cassa**, siccome le rimanenze finali 2021 costituiscono un costo deducibile nel 2022 e, dunque, possono verosimilmente comportare una **significativa riduzione** del **reddito** dell'anno 2022.

Nelle situazioni prospettate, peraltro, il **rischio** di incorrere nella **sanzione** per **omesso/carente versamento** dell'acconto 2022, derivante dall'utilizzazione del metodo previsionale, dovrebbe essere nella sostanza **pari a zero** o comunque **molto basso**.

Non comporta sicuramente **alcun rischio sanzionatorio** l'**assenza** di un **acconto Irap 2022** per le **persone fisiche esercenti attività commerciale** oppure di **lavoro autonomo**, atteso l'**esonero** dall'imposta regionale previsto dall'[articolo 1, comma 8, L. 234/2021](#) con **decorrenza dal 2022**.

Si ricorda, infine, che come previsto dall'[articolo 58, comma 1, D.L. 124/2019](#), a seconda della **tipologia** di **contribuente** tenuto al versamento - **Isa** o **no Isa** - occorre distinguere **2** diverse **modalità** di determinazione delle rate d'acconto da versare; infatti:

- per i soggetti no Isa, la prima rata è dovuta nella misura del **40%**, mentre la seconda nella misura del **60%**;
- per i soggetti Isa, la prima e la seconda rata sono dovute nella misura del **50%** **ciascuna**.